



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

TEL 0783 61000 — FAX 0783 61207

ORDINANZA N. 4/2021

OGGETTO: Ordinanza per la messa in sicurezza di un immobile sito in via Mazzini n. 22 e rimozione delle macerie derivanti da crollo - Proprietà dei sigg.ri omissis

IL SINDACO

PREMESSO che il 25/01/2021 è avvenuto il crollo di una parte di un fabbricato nella via Grazia Deledda, con caduta di materiali lapidei sulla strada pubblica;

VISTA la richiesta di messa in sicurezza del responsabile del servizio tecnico comunale prot. n. 1201 del 28.04.2020 già trasmessa al sindaco ed al proprietario conosciuto dell'immobile sito in via Mazzini 22 (Angolo via Grazia Deledda), identificato catastalmente al foglio 10 particella 2264, sig. omissis;

VISTA la comunicazione d'intervento n° 187/2021 del 24/01/2021, acquisita al protocollo dell'ente n° 234 del 25/01/2021, a cura del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Oristano, recante "dissesto fabbricato Via Grazia Deledda, Ula Tirso", con la quale il funzionario di guardia dava atto dell'avvenuto crollo di parte del fabbricato di che trattasi, con caduta di numerosi elementi lapidei sulla strada pubblica;

DATO CONTO del sopralluogo eseguito, in data 25/01/2021, a cura del responsabile del servizio tecnico comunale dal quale emerge che non è possibile escludere la possibilità di ulteriori crolli verso la viabilità pubblica;

DATO ATTO che le aree interessate dal pericolo sono state regolarmente delimitate con nastro segnaletico e transenne in occasione del sopralluogo dei vigili del fuoco al fine di interdire il traffico pedonale e veicolare;

DATO ATTO che con Ordinanza sindacale n. 1/2021 è stato interdetto il traffico pedonale e il traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità;

VISTA la relazione del responsabile del Servizio tecnico del comune di Ula Tirso del 28.01.2021, prot. n. 279 notificata al sindaco e al solo proprietario sig. omissis;

CONSIDERATE le avverse condizioni atmosferiche stagionali e le evidenti condizioni di dissesto della restante parte del muro non interessata dal crollo;

POSTO CHE le suddette circostanze tutte valutate insieme, lasciano presagire l'imminenza del pericolo di ulteriori distacchi di parti del restante muro sulla pubblica via con grave danno per l'incolumità pubblica;

RAVVISATA la necessità, alla luce delle superiori considerazioni, di dover provvedere al ripristino urgente delle condizioni di sicurezza presso l'area sopra indicata;

VISTA l'ordinanza n° 3 del 16.02.2021 la quale disponeva:

Al Sig. omissis, l'immediata messa in sicurezza dell'immobile mediante la rimozione delle parti pericolanti, il puntellamento del solaio intermedio e della parte di copertura rimasta e il

ripristino della funzionalità dell'asse stradale a propria cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

Al termine della messa in sicurezza dell'immobile tutti gli spazi pubblici dovranno essere resi liberi e adeguatamente ripuliti, qualora dalla rimozione delle macerie emergesse il danneggiamento della pavimentazione stradale o di altri impianti o manufatti di proprietà pubblica il ripristino verrà messo in carico del proprietario dell'immobile. Il materiale lapideo riutilizzabile deve essere accatastato all'interno di aree private con ordine tale da garantire il decoro urbano e comunque a distanza adeguata dagli altri fabbricati al fine di scongiurare danni ad altre proprietà”

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori verifiche d'ufficio è stato rilevato che la proprietà dell'immobile, oltre che al sig. **omissis**, appartiene per successione ai sigg.ri **omissis**;

RILEVATO che la predetta ordinanza n. 3/2021 è stata notificata esclusivamente al sig. **omissis** e che pertanto risulta necessario procedere alla revoca della medesima e a procedere alla notificazione della presente ordinanza a tutti i comproprietari;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica incolumità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell'art.50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54, comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, conv. in L. n.125/2008);

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, secondo cui Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00”;

ATTESO, che per rendere sicura l'area dell'edificio è necessario prescrivere l'avvio di tutte le procedure propedeutiche alla messa in sicurezza del fabbricato e il ripristino della funzionalità dell'asse stradale;

RILEVATO che la condizione statica del fabbricato è piuttosto compromessa e che non è possibile escludere il pericolo di ulteriori crolli con la semplice rimozione delle parti di muratura incoerente;

RILEVATO che il fabbricato risulta tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto inserito all'interno del perimetro del centro di antica e prima formazione e non è possibile autorizzarne la completa demolizione;

RITENUTO necessario il puntellamento del solaio intermedio e delle parti di copertura rimasti, atti a garantire una minima protezione della struttura dagli eventi meteorologici nonché la presenza di un minimo elemento di legatura fra le strutture in elevazione;

RITENUTO necessario, per il consolidamento del fabbricato, il ripristino della muratura soggetta a crollo e l'ammorsamento con la struttura muraria ancora presente, tramite “interventi di restauro e di risanamento conservativo” a norma dell'art. 3 comma 1, lettera c) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e la contestuale autorizzazione paesaggistica;

RITENUTO opportuno imporre al proprietario l'esecuzione di opere che risultino indispensabili per la messa in sicurezza dell'immobile di cui sopra tenendo conto che gli interventi dovranno essere realizzati sotto la guida di un tecnico abilitato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune, rispettando i vincoli di tutela e conservazione imposti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” nonché dell'art. 51 e seguenti delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, L.R. 25 novembre 2004, n. 8;

RITENUTO di proporre quali misure definitive, l'intervento di consolidamento mediante il ripristino della muratura soggetta a crollo e l'ammorsamento con la struttura muraria ancora presente, tramite "interventi di restauro e di risanamento conservativo" a norma dell'art. 3 comma 1, lettera c) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e la contestuale autorizzazione paesaggistica;

ORDINA

Al Sig. **omissis**,

al sig. **omissis**,

al sig. **omissis**,

alla sig.ra **omissis**,

alla sig.ra **omissis**

l'immediata messa in sicurezza dell'immobile mediante la rimozione delle parti pericolanti, il puntellamento del solaio intermedio e della parte di copertura rimasta e il ripristino della funzionalità dell'asse stradale a propria cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

Al termine della messa in sicurezza dell'immobile tutti gli spazi pubblici dovranno essere resi liberi e adeguatamente ripuliti, qualora dalla rimozione delle macerie emergesse il danneggiamento della pavimentazione stradale o di altri impianti o manufatti di proprietà pubblica il ripristino verrà messo in carico del proprietario dell'immobile. Il materiale lapideo riutilizzabile deve essere accatastato all'interno di aree private con ordine tale da garantire il decoro urbano e comunque a distanza adeguata dagli altri fabbricati al fine di scongiurare danni ad altre proprietà.

AVVERTE

- che l'esecuzione degli interventi devono essere condotti nel rispetto del Regolamento Edilizio e rispettando i vincoli di tutela e conservazione imposti dalle Norme Tecniche di attuazione del P.P.R.;
- che al termine dei lavori dovrà essere presentata al Comune la certificazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori;
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- che trascorso il termine di 30 gg. dalla notifica senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto previsto dal presente provvedimento, **si provvederà d'Ufficio alla messa in sicurezza dell'immobile con spese da addebitarsi ai proprietari del fabbricato** e si darà avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano per la trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria.
- Che il predetto termine può essere **sospeso** solo ed esclusivamente nel caso i proprietari abbiano chiesto le autorizzazioni degli organi competenti, **per il periodo intercorrente dal giorno della richiesta di autorizzazione a quello del suo ottenimento**.
- Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR SARDEGNA entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE che la presente ordinanza:

- a) Sia notificata a mezzo di messo comunale ai soggetti interessati/intimati;

- b) Sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per i soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate;
- c) Sia trasmessa alla Stazione Carabinieri di Busachi e al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

REVOCA

L'ordinanza sindacale n. 3/2021 emessa il 16.02.2021 in quanto notificata a uno solo dei comproprietari.

Gli agenti della forza pubblica e il vigile urbano sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ula Tirso, 11 maggio 2021

IL SINDACO
(Danilo Cossu)